

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Il presente contratto contiene le norme e le condizioni per la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività nell'ambito della Procedura Integrativa all'Avviso Pubblico 2010-2011 per i percorsi di rientro del Programma Master and Back.

### **TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata anche Azienda o Ente Ospitante, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9, Codice Fiscale 91009910927, nella persona del Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della stessa;

### **E**

**La Dr.ssa Atzeni Michela**, di seguito denominata anche Collaboratore, nata a San Gavino Monreale (VS) il 11/12/1983 e residente in San Gavino Monreale, Via Galileo Galilei n. 9, Codice Fiscale TZNMHL83T51H856E,

### **Premesso**

- che, in data 21/12/2012, l'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna emanava il bando per la Procedura Integrativa all'Avviso Pubblico 2010-2011;
- che, in data 20/02/2013, la Asl 6 di Sanluri pubblicava un avviso per la selezione di n. 1 candidato con cui sottoscrivere, nel rispetto delle disposizioni della richiamata Procedura Integrativa, domanda congiunta alla suddetta Agenzia per accedere ai finanziamenti stanziati dalla Regione Sardegna in riferimento al Programma Master and Back anni 2010-2011 e per l'affidamento, in caso di accoglimento dell'istanza di finanziamento, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- che, in seguito alla presentazione di regolare domanda di partecipazione alla suddetta selezione e in esito alla valutazione dei titoli, la dott.ssa Atzeni Michela è risultata idonea per il conferimento dell'incarico di che trattasi;
- che le parti hanno sottoscritto domanda congiunta all'Agenzia Regionale del Lavoro;
- che le parti convengono di provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, configurabile quale rapporto di lavoro parasubordinato, ipotesi prevista nella sezione B.2, dell'allegato B della predetta Procedura Integrativa,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Art. 1 - Premessa.**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art. 2 - Oggetto della collaborazione.**

L'Azienda e la dr.ssa Atzeni Michela, con la sottoscrizione del presente contratto, instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con riferimento alla Procedura Integrativa ai percorsi di rientro 2010-2011 del programma Master and Back, promosso dall'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Sardegna.

La collaborazione coordinata e continuativa avrà ad oggetto la realizzazione del Progetto "Sicurezza alimentare e qualità nutrizionale nelle case di riposo e in strutture ospitanti popolazione sensibile", allegato al presente contratto.

Le parti si accordano per lo svolgimento di attività afferenti alla realizzazione del suddetto Progetto, con l'obiettivo di verificare il rispetto della salubrità e della sicurezza alimentare, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla distribuzione dei pasti, e di verificare ed eventualmente migliorare la qualità nutrizionale dei pasti somministrati, secondo termini, contenuti e modalità di seguito riportate.

La dr.ssa Atzeni Michela si impegna a svolgere la propria attività professionale a tempo determinato, collaborando in modo coordinato e continuativo con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

## **Art. 3 - Modalità di svolgimento del rapporto -**

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cui all'art. 1 e in conformità agli atti di programmazione dell'Azienda, il Collaboratore si obbliga a porre in essere la propria prestazione professionale in costante collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, coordinando lo svolgimento del proprio incarico con il Responsabile del predetto Servizio.

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione concorderà con l'interessata l'articolazione oraria della prestazione e il numero degli accessi settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali correlate all'attuazione del progetto.

La suddetta attività professionale dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione a favore della Azienda, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi, con retribuzione periodica prestabilita e con modalità tali da soddisfare le reciproche esigenze.

## **Art. 4 - Compensi e pagamenti**

Per l'espletamento del presente incarico, ai sensi del paragrafo 6.B della Procedura Integrativa, l'Azienda si impegna a corrispondere alla dr.ssa Atzeni Michela compenso mensile onnicomprensivo pari a € 1.700,00 (euro millesettecento/00) da corrispondere in rate mensili posticipate, previa attestazione mensile da parte del Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dello svolgimento dell'incarico attribuito, nel rispetto dei contenuti, modalità e termini prescritti dal presente contratto.

Sono a carico dell'Azienda, e non compresi nel suddetto compenso mensile, l'IRAP e eventuali oneri riflessi relativi alle spese di gestione del personale.

Così come previsto dal paragrafo 6.4, lettera B, dell'Avviso pubblico Percorsi di rientro 2010 - 2011, richiamato nel paragrafo 6. della Procedura Integrativa, l'Azienda corrisponderà il pagamento degli emolumenti, con cadenza mensile, utilizzando le somme corrisposte dall'Agenzia Regionale per il Lavoro sotto forma di anticipo in soluzioni semestrali, così come dichiarato e sottoscritto dalle parti nella domanda congiunta di finanziamento, sezione B.2.

#### **Art. 5 - Decorrenza, durata e svolgimento -**

Il presente accordo di collaborazione coordinata e continuativa ha una durata di n. 18 (diciotto) mesi consecutivi e naturali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eseguita nel termine di n. 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente e ad ogni effetto risolto senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

#### **Art. 6 – Segreto e tutela della riservatezza -**

Il Collaboratore è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività lavorativa presso questa Azienda. Il Collaboratore si impegna inoltre a mantenere riservate le informazioni di cui, in virtù del presente contratto, giungerà a conoscenza e per le quali non abbia ricevuto espressa autorizzazione alla divulgazione.

#### **Art. 7 - Relazione finale e verifica risultati -**

Il Collaboratore si impegna ad adempiere l'incarico in conformità ai principi di buona fede e con la diligenza richiesta per le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi.

Entro n. 5 giorni dalla scadenza del termine fissato nel presente contratto, il Collaboratore si impegna a predisporre una relazione scritta, da presentare al Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, relativa all'intera attività svolta, nonché ai risultati ottenuti.

Il Responsabile del predetto Servizio provvederà alla periodica verifica, almeno trimestrale, dei risultati progettuali conseguiti dal collaboratore e dell'andamento dell'attività progettuale svolta, comunicandone le risultanze alla Direzione Aziendale con apposita relazione scritta.

Nella suddetta relazione dovrà essere specificatamente rappresentato il grado di raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati al collaboratore in relazione alla fase di progettuale in essere al momento della verifica.

#### **Art. 8 – Dichiarazione del collaboratore**

Il Collaboratore si impegna a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Il Collaboratore, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 9 - Risoluzione**

Il recesso anticipato, da parte del collaboratore, rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera raccomandata, e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

In tale ipotesi al Collaboratore verranno corrisposti i compensi mensili, o frazioni in relazione ai giorni della effettiva prestazione eseguita.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale o di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del Collaboratore.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il contratto venisse risolto anticipatamente, l'Azienda dovrà restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di mancato svolgimento del percorso.

#### **Art. 10 - Foro competente -**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

#### **Art. 11 - Norme di rinvio -**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa approvazione e conferma delle clausole in esso contenute, è composto di n. 4 pagine e n. 11 articoli e viene sottoscritto come segue.

Al presente atto si unisce inoltre n. 1 allegato, costituito da n. 2 pagine.

Sanluri, li \_\_\_\_\_.

Il Collaboratore  
Dr.ssa Michela Atzeni

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri  
Dr. Salvatore Piu